



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Avamprogetto

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» e «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» sono sostituiti con «UFAS».

² Negli articoli 130 capoverso 1, frase introduttiva e 131 capoversi 1, 1^{bis} e 2 «affidati», «affidata» e «affidare» sono sostituiti, rispettivamente, con «delegati», «delegata» e «delegare».

³ Negli articoli 130, rubrica, 131, rubrica, e 132 capoverso 1 «assegnazione» e «assegnati» sono sostituiti, rispettivamente, con «delega» e «delegati».

Art. 1a cpv. 2

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

Art. 51^{ter} cpv. 1, parte introduttiva

¹ L'UFAS informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:

¹ RS 831.101

Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

Art. 71 cpv. 3

³ I versamenti diretti secondo l'articolo 44 capoverso 1 LAVS sono effettuati mediante polizze di pagamento con numeri di riferimento.

Capo quarto, lettera B, cifra II (art. 88–91)

Abrogata

Art. 99 cpv. 5

⁵ La partecipazione di altre associazioni di salariati all'amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall'amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

Art. 101 cpv. 2

Abrogato

Art. 102 cpv. 2 e 3

² Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato. È fatto salvo l'articolo 72b lettere f e g LAVS.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 105 cpv. 1, 3 e 4

¹ Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero² o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti CO³ e cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione.

³ Le associazioni di salariati interessate devono provare all'UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono

² RS 210

³ RS 220

tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'UFAS i documenti necessari per la prova.

⁴ *Abrogato*

Art. 106 cpv. 1

Abrogato

Inserire prima del titolo della lettera C

Art. 107a Riserve di liquidazione

¹ L'ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione.

² L'UFAS stabilisce le modalità di calcolo esatte.

Art. 108a Organizzazione dell'istituto delle assicurazioni sociali

Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l'articolo 61 capoverso 1^{bis} LAVS, la cassa di compensazione e l'ufficio AI sono organizzati quali divisioni a sé stanti.

Inserire prima del titolo della lettera D

Art. 109a Commissione amministrativa

Nella commissione amministrativa dell'istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell'Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.

Art. 116 cpv. 1 e 2

¹ Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all'articolo 61 capoverso 1 LAVS.

² Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.

Art. 126

Abrogato

Art. 130 cpv. 2

² Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.

Art. 132 cpv. 2

² Le revisioni delle casse secondo l'articolo 68a LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro secondo l'articolo 68b LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.

Art. 132^{bis} cpv. 1

¹ L'approvazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, prevista all'articolo 63b capoverso 1 LAVS, è data dall'UFAS.

*Inserire gli art. 132^{quater}–132^{octies} prima del titolo della lettera H**Art. 132^{quater}* Sistema di gestione dei rischi

¹ La direzione della cassa documenta sistematicamente in un elenco i rischi e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli.

² Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente l'elenco dei rischi e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.

Art. 132^{quinqies} Sistema di gestione della qualità

¹ La direzione della cassa stabilisce per scritto le modalità, l'ampiezza, il grado di dettaglio e gli obiettivi della gestione della qualità.

² Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva lo stato di attuazione una volta all'anno e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.

Art. 132^{sexies} Sistema di controllo interno

¹ La direzione della cassa stabilisce per scritto le modalità, l'ampiezza, il grado di dettaglio e gli obiettivi del sistema di controllo interno. Esso deve comprendere tutti i settori di attività.

² Lo svolgimento dei controlli deve essere documentato.

³ Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente il sistema di controllo interno e, se del caso, ordina l'adozione di provvedimenti.

Art. 132^{septies} Garanzia di un'attività irreprensibile

¹ Il competente organo di nomina emana le prescrizioni sulla garanzia di un'attività irreprensibile delle persone di cui all'articolo 66a LAVS.

² Occorre in particolare tenere conto di:

- a. iscrizioni nel casellario giudiziale;
- b. attestati di carenza di beni;
- c. referenze di precedenti datori di lavoro.

³ Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.

Art. 132^{octies} Relazioni d'interesse

¹ Le relazioni d'interesse delle persone di cui all'articolo 66a LAVS devono essere rilevate dal competente organo di nomina, documentate presso la cassa di compensazione e verificate annualmente.

² La cassa di compensazione può pubblicare le relazioni d'interesse.

Titolo prima dell'art. 141^{sexies}

H^{quater}. Sistema d'informazione per la trasmissione di moduli

Art. 141^{sexies}

¹ Il sistema d'informazione secondo l'articolo 71 capoverso 4^{bis} LAVS consente agli assicurati di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l'articolo 29 capoverso 2 LPGa.

² L'UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti i moduli in forma strutturata e leggibile elettronicamente.

³ Il sistema d'informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dagli assicurati.

Titolo prima dell'art. 141^{septies}

H^{quinquies}. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione

Art. 141^{septies}

¹ Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all'UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a ciberincidenti o falle di sicurezza, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione.

² Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.

⁴ RS 235.1

Art. 142 cpv. 2

² Se alla cassa di compensazione sono stati delegati altri compiti conformemente all'articolo 63a capoverso 1 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con l'approvazione dell'UFAS, essere compresi nel conteggio, a condizione che ciò non complichino il regolamento dei conti.

*Inserire prima del titolo della cifra V**Art. 155a* Conto d'amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali

¹ Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l'articolo 61 capoverso 1^{bis} LAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d'amministrazione separati per ciascuna divisione e per l'organo direttivo superiore comune.

² L'organo direttivo superiore può rifatturare alle divisioni che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore.

³ Le spese per altri compiti sono a carico del Cantone.

Art. 158^{bis} cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:

b^{bis} 70 franchi per ogni domanda di fallimento secondo l'articolo 166 LEF⁵ e 210 franchi per ogni procedura di fallimento chiusa con una decisione del giudice del fallimento secondo l'articolo 268 capoverso 2 LEF;

Art. 159 Regola

Per le casse di compensazione vanno svolte tre revisioni secondo l'articolo 68a LAVS, con un rapporto separato per ciascuna di esse:

- a. una revisione principale;
- b. una revisione di chiusura;
- c. una verifica dei sistemi d'informazione.

Art. 160 Estensione

¹ L'estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

² La revisione principale deve comprendere la verifica dell'applicazione materiale del diritto, del regolamento dei conti e dell'organizzazione interna della cassa di compensazione. Essa deve essere effettuata nel corso dell'anno d'esercizio.

⁵ RS 281.1

³ La revisione di chiusura deve comprendere la verifica del conto annuale, della corretta imputazione dei costi ai compiti delegati e dell'impiego conforme alla legge dei contributi per le spese di amministrazione e dei sussidi secondo l'articolo 69 capoverso 3 LAVS.

⁴ La verifica dei sistemi d'informazione deve comprendere la valutazione dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS. Può essere effettuata simultaneamente a una delle altre verifiche o indipendentemente da essa.

⁵ L'UFAS emana istruzioni in merito.

Art. 160^{bis} Revisione dell'esecuzione dei compiti delegati

¹ L'UFAS emana istruzioni per le revisioni dell'esecuzione dei compiti delegati alle casse di compensazione.

² Le istruzioni per le revisioni contengono le prescrizioni per la presentazione dei rapporti.

Art. 161 cpv. 2-4

² Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.

³ *Abrogato*

⁴ Previa approvazione dell'UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.

Art. 162 cpv. 1

¹ Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all'articolo 68b LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L'organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.

Art. 163 cpv. 1

¹ L'organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verifica.

Titolo prima dell'art. 164

III. Requisiti per l'ufficio di revisione e il capo revisore

Art. 164 Regola

I requisiti di cui all'articolo 68 capoverso 4 LAVS sono disciplinati negli articoli 11n–11q dell'ordinanza del 22 agosto 2007⁶ sui revisori.

*Art. 165–168**Abrogati**Art. 169 cpv. 4*

⁴ I rapporti di revisione devono essere trasmessi all'UFAS entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri esemplari devono essere inviati direttamente all'UCC, alla cassa di compensazione e alle sue associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.

Titolo prima dell'art. 170

IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro

*Art. 170, rubrica e cpv. 1**Abrogato**Art. 171 cpv. 2*

² L'UFAS è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 72b lettera d LAVS.

Art. 174 cpv. 1 lett. d, e, i e j

¹ All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{er}–134^{quinquies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

- d. trarre dagli annunci fatti in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni in denaro correnti le informazioni necessarie richieste dall'UFAS;
- e. comunicare alle casse di compensazione le date di decesso figuranti nel registro degli assicurati, se gli avvisi riguardano beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro delle prestazioni in denaro correnti;

⁶ RS 221.302.3

- i. garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati conformemente alla legislazione federale sulla protezione dei dati⁷, all'ordinanza del 27 maggio 2020⁸ sui ciber-rischi e alle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019⁹ sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale, per quanto concerne i registri che gestisce;
- j. conservare i dati per dieci anni dopo l'estinzione dell'ultimo diritto a una prestazione; successivamente, i dati vengono distrutti, se è certo che questi non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente; l'UFAS disciplina i dettagli.

Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72 LAVS è l'UFAS.

² *Abrogato*

Art. 178

Abrogato

Art. 180 cpv. 1, 2 e 4

¹ *Abrogato*

² In caso di amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72b lettera h LAVS, l'UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

⁴ L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l'UFAS.

Art. 209^{quater} Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati

Gli assicuratori contro gli infortuni e l'assicurazione militare secondo l'articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all'UCC un emolumento che copre le spese effettive per l'accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati.

⁷ RS 235.1; RS 235.11

⁸ RS 120.73

⁹ FF 2019 1173

Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento

¹ Le tasse ed i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all'estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l'UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS.

² L'assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l'articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti derivanti esclusivamente da questi compiti delegati devono essere finanziati a carico dei medesimi.

³ L'UFAS, d'intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d'applicazione.

Art. 211^{bis} cpv. 3

Abrogato

Art. 211^{quater} cpv. 1

¹ Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all'articolo 68 LEF¹⁰ se è comprovato che il debitore non le paga.

Art. 211^{quinqües} Assunzione delle spese per i sistemi d'informazione

¹ Le spese per sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. i sistemi d'informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 63 LAVS;
- b. i sistemi d'informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;
- c. i sistemi d'informazione possono essere sviluppati o gestiti dall'UCC in modo centralizzato ed economico.

² L'UFAS verifica l'adempimento delle condizioni e decide in merito all'assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹⁰ RS 281.1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 2007¹¹ sui revisori

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «sezione» è sostituito con «capitolo».

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10a

Ex art. 11

Art. 10b

Ex art. 12

Art. 10c

Ex art. 14

Art. 11

Ex art. 15

¹¹ RS 221.302.3

Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 2: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari

Art. 11a, rubrica

Abilitazione

Art. 11h cpv. 1 lett. d

¹ I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

- d. per i corsi svolti in forma virtuale è effettuato un controllo dell'apprendimento.

Titolo prima dell'art. 11m

Sezione 3: Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 11m Abilitazione

L'autorità di sorveglianza rilascia l'abilitazione a imprese di revisione nonché ad auditor responsabili per eseguire le verifiche conformemente agli articoli 68 e 68a della legge federale del 20 dicembre 1946¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), se questi adempiono i requisiti di cui agli articoli 11n–11p.

Art. 11n Organizzazione sufficiente

Un'impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alla LAVS¹³ se:

- a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati secondo l'articolo 11m;
- b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica di casse di compensazione o agenzie secondo l'articolo 161 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c CO.

¹² RS 831.10

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 831.101

Art. 11o Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale

¹ L'auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di casse di compensazione AVS e agenzie se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

- a. 250 ore di revisione nel quadro di revisioni principali nei sei anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione;
- b. 200 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura nei sei anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione;
- c. 12 ore di perfezionamento nell'ambito di attività dell'articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS¹⁵ nei tre anni precedenti l'inoltro della domanda di abilitazione.

² Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche se per gli ultimi tre anni può dimostrare di soddisfare i requisiti seguenti:

- a. in media 40 ore di revisione nel quadro di revisioni principali e 30 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura; e
- b. 12 ore complessive di perfezionamento nell'ambito di attività dell'articolo 68a capoverso 2 lettere a e b LAVS.

Art. 11p Perfezionamento

Per il perfezionamento per i compiti di cui all'articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS si applica l'articolo 11h capoversi 1 lettere b e c, 2 e 3.

Art. 11q Revoca dell'abilitazione

¹ L'autorità di sorveglianza può revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a una persona fisica abilitata o a un'impresa di revisione abilitata che non adempie più le condizioni per l'abilitazione di cui agli articoli 11n–11p.

² Se le condizioni per l'abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima comminata.

³ Se la revoca dell'abilitazione è sproporzionata, l'autorità di sorveglianza la ammonisce per scritto.

*Art. 12, 14 e 15**Abrogati**Art. 51e* Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2023

¹ Le abilitazioni per la verifica secondo la LAVS rilasciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo il diritto anteriore restano valide e vengono iscritte

¹⁵ RS 831.10

dall'autorità di sorveglianza nel registro dei revisori. Dopo due anni vengono automaticamente soppresse e cancellate dal registro dei revisori, se non è rilasciata un'abilitazione secondo il nuovo diritto in base alle condizioni di cui agli articoli 11n–11p.

² Le domande di abilitazione di imprese di revisione e di auditor responsabili in merito alle quali l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha preso una decisione all'entrata in vigore della modifica del ... sono valutate dall'autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.

2. Ordinanza dell'11 settembre 2002¹⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 18a Scambio elettronico di dati

L'autorità di vigilanza di un'assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti.

Art. 18a^{bis}

Ex art. 18a

3. Ordinanza del 17 gennaio 1961¹⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 54 cpv. 3

³ Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS¹⁸ si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.

4. Ordinanza del 22 giugno 1998¹⁹ sul «Fondo di garanzia LPP»

Ingresso

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoversi 2 e 3, 59a e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982²⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

¹⁶ RS 830.11

¹⁷ RS 831.201

¹⁸ RS 831.101

¹⁹ RS 831.432.1

²⁰ RS 831.40

Art. 12b Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

¹ Alla fine dell'anno civile il fondo di garanzia preleva un contributo a copertura delle spese che deve assumere per la trasmissione di informazioni riguardanti i dati personali dei beneficiari di rendite presso ogni istituto di previdenza che presenta richieste all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

² Il fondo di garanzia indica separatamente le spese derivanti dallo scambio di informazioni.

Art. 12c Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Alla fine dell'anno civile il fondo di garanzia versa un contributo all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS a copertura delle spese che quest'ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l'utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 14 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

5. Ordinanza del 10 e del 22 giugno 2011²¹ concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Art. 3 cpv. 3

³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare il numero d'identificazione delle imprese, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell'elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

Art. 6 cpv. 3

³ La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.

Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza

¹ La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella

²¹ RS 831.435.1

misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP.

² Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 1993²² sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio.

³ La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

⁴ *Abrogato*

⁵ *Abrogato*

6. Ordinanza del 18 aprile 1984²³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 3b: Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite

Art. 17 Netta preponderanza di beneficiari di rendite
(art. 52e cpv. 4 e 53e^{bis} LPP)

¹ Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell'effettivo da trasferire.

² La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.

³ La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti, casi d'invalidità e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.

Art. 17a Finanziamento sufficiente
(art. 52e cpv. 4 e 53e^{bis} LPP)

¹ Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l'effettivo copre:

- a. il capitale di previdenza dell'effettivo da trasferire;

²² RS 831.42

²³ RS 831.441.1

- b. gli accantonamenti tecnici per l'effettivo da trasferire; e
- c. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente.

² La riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo.

³ Se un istituto che calcola la riserva di fluttuazione di valore separatamente per ogni datore di lavoro affiliato rileva l'effettivo in qualità di cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore posto come obiettivo dall'istituto per ciascuna cassa pensioni affiliata oppure se vi è una garanzia corrispondente, analoga a quella di cui all'articolo 58 capoverso 2 lettera a.

⁴ La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.

⁵ La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi pendenti e latenti.

⁶ L'istituto di previdenza che rileva l'effettivo deve esigere una nuova valutazione, se tra il momento della valutazione del finanziamento sufficiente e l'emanazione della decisione:

- a. il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'effettivo da trasferire registrano una variazione pari o superiore al 10 per cento; o
- b. il grado di copertura dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo secondo il capoverso 2 ha registrato una variazione pari o superiore al 10 per cento.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 48 Valutazione (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 52e LPP.

7. Ordinanza del 24 novembre 2004²⁴ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 42 Disposizioni applicabili

Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto come pure degli articoli 34-43 e 205-212^{bis} OAVS²⁵.

²⁴ RS **834.11**

²⁵ RS **831.101**